Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 23 marzo 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo

Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 2046.

Classifica in comprensorio di bonifica montana del bacino imbrifero del fiume Serio, ricadente in provincia di Bergamo. Pag. 1487

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1962, n. 2047.

Classifica in comprensorio di bonifica montana di parte del bacino montano degli affluenti di sinistra del fiume Piave da Belluno a Lentiai, ricadente in provincia di Belluno. Pag. 1487

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1962, n. 2048.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Teramo . . . . . . Pag. 1487

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1962, n. 2049.

Costituzione del Consorzio cooperative di produzione e lavoro C.E.R. (Cooperative Edili Riunite), con sede in Avellino . . . . Pag. 1488

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2050.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di «Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica» della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino . . . . Pag. 1488

1963

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 258.

Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione . . . . . Pag. 1490

LEGGE 26 febbraio 1963, n. 259.

Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonchè condizioni di rilascio di certificati di importazione e di esportazione di cereali e loro derivati . . . Pag. 1491

LEGGE 27 febbraio 1963, n. 260.

Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione . . . . Pag. 1492

LEGGE 2 marzo 1963, n. 261.

Fondazione «Guglielmo Marconi» con sede in Bologna. Pag. 1493

LEGGE 2 marzo 1963, n. 262.

Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante. Pag. 1494

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1963.

Sostituzione di un membro designato del Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . Pag. 1498

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1963.

Nomina di un membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana . . . Pag. 1498

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1963.

Costituzione del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori . . . . Pag. 1498

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1963.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori . . . . Pag. 1499

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1962.
Proroga al 31 dicembre 1963 dell'esenzione dal diritto fisso, istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia, Germania ovest e Lussemburgo Pag. 1500

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1962.
Concessioni di temporanea importazione . . Pag. 1500

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1963.
Autorizzazione al comune di Como a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di tutti gli uffici giudiziari . . . . . . Pag. 1502

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1963.
Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale dei trasporti interni industriali e dell'organizzazione aziendale - Mostra nazionale dei servizi pubblici urbani », in Padova . . . . Pag. 1502

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.
Revoca della registrazione di presidio medico-chirurgico. Pa.g 1503

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1963.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo, con sede in Tromello (Pavia), e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 1503

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1963.
Costituzione della Deputazione della Borsa-valori di Palermo per l'anno 1963 . . . . . Pag. 1503

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1963.
Declassificazione di una strada provinciale in provincia di Taranto e classificazione di due tratti della strada declassificata . . . . . . Pag. 1504

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1963.
Sostituzione di un membro esperto in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua di malattia degli artigiani di Terni . . . . . . Pag. 1504

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1963.
Costituzione del Collegio dei sindaci della Gestione case per lavoratori . . . . Pag. 1504

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio:
Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 47-Roma » . . . . Pag. 1505
Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 118-GE » . . . . Pag. 1505

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea . . . Pag. 1505

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso . Pag. 1505

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 1505

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Quadri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . . . Pag. 1506
Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959. Pag. 1506
Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . Pag. 1506
Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . Pag. 1506
Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . Pag. 1507
Autorizzazione al comune di Paternopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 1507

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . Pag. 1507

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona . . . . Pag. 1507

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . Pag. 1507

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle partecipazioni statali: Costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli degli aspiranti ai posti di operaio in prova di terza e quarta categoria nel ruolo del Ministero delle partecipazioni statali, di cui ai concorsi indetti con decreto ministeriale 10 settembre 1962 . Pag. 1507

Ministero dei trasporti: Assunzione di cinquecento candidati riusciti idonei oltre i vincitori del concorso a cinquecento posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1962. Pag. 1508

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a trentatre posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. (Decreto ministeriale 13 marzo 1961) Pag. 1508

Ufficio medico provinciale di Bari: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Bari . . . . Pag. 1508

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 23 MARZO 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1969 (dalla serie 1ª/1939 alla serie 25ª/1969), emessi in base al decreto-legge 19 gennaio 1960), n. 1, convertito nella legge 19 febbraio 1960, n. 73, e al decreto ministeriale 20 gennaio 1960. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella terza estrazione eseguita il 2 marzo 1963 - Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª e 2ª estrazione.

(810)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi. n. 14: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione effettuata il 15 marzo 1963 delle obbligazioni a premi serie speciali 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (4,50 % E.L.F.E.R.) - Terza emissione, 5 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (5 % E.L.F.E.R.) Quarta emissione.

(1711)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 2046.

Classifica in comprensorio di bonifica montana del bacino imbrifero del fiume Serio, ricadente in provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, in data 24 novembre 1959 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino imbrifero del fiume Serio, in provincia di Bergamo;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 954 in data 25 febbraio 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 125168 in data 17 aprile 1962 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio ricadente nella provincia di Bergamo, esteso per Ha. 33.032 costituente il bacino imbrifero del fiume Serio, delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1962

SEGNI

RUMOR — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1962, n. 2047.

Classifica in comprensorio di bonifica montana di parte del bacino montano degli affluenti di sinistra del fiume Piave da Belluno a Lentiai, ricadente in provincia di Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Belluno, in data 24 dicembre 1954 e successivamente modificata, come risulta dalla relazione elaborata dall'Ispettorato stesso in data 3 febbraio 1958, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del bacino degli affluenti in sinistra del fiume Piave da Belluno a Lentiai, in provincia di Belluno, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

Vista la corografia in scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e le foreste;

Viste le lettere n. 1143 in data 20 marzo 1958 del Ministero dei lavori pubblici e n. 1786 in data 21 agosto 1962 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per provvedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio ricadente nella provincia di Belluno, esteso per Ha. 18.000 circa costituente parte del bacino montano degli affluenti di sinistra del fiume Piave da Belluno a Lentiai, è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, ed è delimitato in conformità del perimetro indicato con l'unita corografia in scala 1:100.000 che vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1962

SEGNI

RUMOR — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1962, n. 2048.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio dott. Ercole Bragone di Teramo, del 21 luglio 1962, n. 27513 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Teramo;

Visto l'atto del notaio dott. Ercole Bragone di Teramo, del 17 settembre 1962, n. 28003 del repertorio generale, con il quale vengono apportate alcune modifiche al predetto statuto;

Vista la deliberazione del 1° agosto 1962 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Teramo, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1962, n. **2049**.

Costituzione del Consorzio cooperative di produzione e lavoro C.E.R. (Cooperative Edili Riunite), con sede in Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio cooperative di produzione e lavoro « C.E.R. » (Cooperative Edili Riunite), con sede in Avellino, in data 21 novembre 1959, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Visto il testo dello statuto suddetto già approvato dai competenti organi di tutte le cooperative consorziate, ai sensi dell'art. 59 del citato regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, quale risulta dopo le modifiche introdotte dalle cooperative stesse nelle riunioni assembleari, tenute nei giorni 12, 13, 14 e 15 giugno 1962;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio cooperative di produzione e lavoro « C.E.R. » (Cooperative Edili Riunite), con sede in Avellino, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero cinquantadue articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1962

SEGNI

BERTINELLI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. **2050**.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 19 settembre 1962 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Art. 3.

I contributi annui a carico della S.p.A S.A.V.I.D. vengono determinati in lire 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente articolo 2 e in lire 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università degli studi di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto sia il contributo di cui al precedente art. 3 da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 56. — VILLA

Repertorio n. 321

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione tra l'Università degli studi di Torino e la Soc. p. Az. S.A.V.I.D. per la istituzione di un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantadue, addì diciannove del mese di settembre in Torino, nella sala delle adunanze della Università degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, innanzi a me dott. Adolfo Lolli direttore di sezione e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, a redigere ed a ricevere gli atti e i contratti per conto dell'Amministrazione universitaria in conformità del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria 11, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Torino, a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Università di Torino in data 20 giugno 1962, deliberazione che per estratto autentico si allega sotto la lettera *A*) e di cui si omette la lettura per espressa volontà delle parti;

Brunner dott. ing. Augusto, nato a Voghera il giorno 8 aprile 1905 quale presidente e consigliere delegato della Soc. p. Az. S.A.V.I.D. avente sede in Cernobbio, provincia di Como, a questo atto autorizzato con deliberazioni del Consiglio di amministrazione di detta Società in data 27 febbraio 1962 e 7 maggio 1962, che si allegano sotto le lettere *B*) e *C*) e di cui di omette la lettura per espressa volontà delle parti;

Premesso

a) che la Soc. p. Az. S.A.V.I.D. di Cernobbio e la Università degli studi di Torino hanno concordemente riconosciuto l'utilità di contribuire all'approfondimento degli studi chirurgici e neurochirurgici svolti nella Università di Torino;

b) che per la realizzazione del fine sopra specificato si rende necessaria la istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della Università di Torino;

c) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico della Università degli studi di Torino ed il Consiglio di amministrazione della stessa, con deliberazioni rispettivamente del 18 aprile 1962, 2 maggio 1962 e 20 giugno 1962, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione del detto posto di assistente ordinario;

tutto ciò premesso:

I sopra citati signori, della cui personale identità e piena capacità giuridica, io, ufficiale rogante, sono certo, a conferma delle premesse di cui sopra che fanno parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Torino sarà istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli assegnati a detta Facoltà, da destinare alla cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica. Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente, sarà quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349 e dalla legge 26 gennaio 1962, n. 16, contenente le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Art. 2.

La Soc. p. Az. S.A.V.I.D. con sede in Cernobbio (Como) corrisponderà all'Università degli studi di Torino, a decorrere dalla data della nomina del titolare del posto stesso, in due rate semestrali anticipate, la somma di annue lire 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il finanziamento di detto posto di assistente ordinario.

La Soc. p. Az. S.A.V.I.D. corrisponderà inoltre alla Università degli studi di Torino, oltre a quanto indicato nel comma precedente, l'ulteriore somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) annue, pari al 20 % del contributo di lire 2.600.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Art. 3.

L'Università degli studi di Torino si obbliga, in dipendenza della istituzione del posto di cui all'art. 1, ed in esecuzione degli accordi sopra citati, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo del posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università degli studi di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 2 per gli effetti suindicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Art. 4.

Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennità varie) dell'assistente titolare del posto convenzionato di cui all'art. 1 dovesse superare l'ammontare del contributo di cui all'art. 2 (primo comma indicato in L. 2.600.000 annue), la Soc. p. Az. S.A.V.I.D. verserà tale contributo in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto, ed aumenterà proporzionalmente la somma da versare all'Università degli studi di Torino a norma del secondo comma del precedente articolo 2.

Tali aumenti decorreranno dal giorno nel quale si è determinato, per effetto di legge, il maggior costo di mantenimento del posto.

Art. 5.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci a decorrere dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente ordinario e si intenderà tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venisse a cessare il contributo previsto dall'art. 2 sopra trascritto, o la presente convenzione non venisse rinnovata alla scadenza, ovvero la Facoltà di medicina e chirurgia ritenesse esaurito lo scopo oggetto della istituzione del posto di cui trattasi, in conseguenza del raggiunto risultato degli studi e delle ricerche nel campo della chirurgia generale e neurochirurgia, il posto di assistente ordinario di cui al precedente art. 1 verrà senz'altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione si intende subordinata alla approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Il presente atto, stipulato nell'interesse della Università degli studi di Torino, sarà registrato in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1074 (*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1962, n. 199).

Richiesto io ufficiale rogante, ricevo il presente atto che leggo ai signori comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, come appresso, insieme con me, ufficiale rogante.

Il presente atto, redatto in un originale ed una copia per l'uso della parte, consta di fogli due e facciate sette ed è stato scritto da persona di mia fiducia.

F.ti Mario Allara Augusto Brunner

Adolfo Lolli, ufficiale rogante.

Registrato a Torino il 20 settembre 1962 al n. 651, volume 29, Atti pubblici amministrativi. Esatte lire: gratis.

La presente copia, in carta libera ad uso interno amministrativo, è conforme all'originale conservato in atti ed è firmato in ogni singolo foglio.

Torino, 24 settembre 1962

L'ufficiale rogante: Adolfo Lolli

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 258.
Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, ha i seguenti compiti:

a) compiere ricerche biologiche sulla nutrizione umana, nonchè indagini ed esperimenti sulla composizione e sul valore nutritivo degli alimenti;

b) compiere studi e svolgere attività di consulenza nel campo dell'alimentazione su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o di altre pubbliche Amministrazioni;

c) collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi sull'alimentazione.

Art. 2.

Sono organi dell'Istituto nazionale della nutrizione:
1) il presidente;
2) il Comitato amministrativo;
3) il Collegio dei revisori.

Art. 3.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste previa deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente sovraintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il Comitato amministrativo, dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti ed i documenti che importino impegni per l'Istituto ed esercita le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporrà al Comitato amministrativo, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Nel caso di assenza o di impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal membro rappresentante il Ministero dell'agricoltura.

Art. 4.

Il Comitato amministrativo è composto: dal presidente dell'Istituto, dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero della sanità, e da due esperti designati dall'Ordine professionale dei medici prescelti tra i docenti universitari competenti nei problemi della alimentazione.

Alle sedute del Comitato amministrativo partecipa il direttore dell'Istituto, con voto consultivo. Partecipa altresì un ricercatore dell'Istituto nazionale della nutrizione, designato dai ricercatori dell'Istituto stesso, con voto consultivo.

Alla costituzione del Comitato amministrativo si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Comitato amministrativo delibera:

a) sul programma annuale di attività dell'Istituto;

b) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;

c) sul conto consuntivo;

d) sul regolamento del personale di cui al successivo articolo 7;

e) negli altri casi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

Il Collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore ad ispettore generale con funzioni di presidente e da due rappresentanti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Le entrate dell'Istituto nazionale della nutrizione sono costituite:

a) da un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;

b) dai redditi dei propri fondi;

c) dai contributi di enti, istituti, associazioni e privati;

d) dai provènti della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento;

e) dai redditi delle proprie aziende sperimentali.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede sentito il Ministero del tesoro.

L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno finanziario dello Stato.

Art. 7

Con regolamento organico da approvare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e lo stato giuridico, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale, compreso il direttore, occorrente alle esigenze di funzionamento dell'Istituto.

Art. 8.

L'Istituto nazionale della nutrizione può avvalersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri Organi statali.

Art. 9.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali e speciali, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, l'Istituto nazionale della nutrizione è parificato, per il conseguimento dei propri fini, alle Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Istituto.

Art. 10.

Fino all'applicazione del regolamento organico previsto al precedente articolo 7, il personale del Consiglio nazionale delle ricerche già assegnato all'Istituto nazionale della nutrizione e rimasto in servizio presso l'Istituto medesimo, può continuare a prestare servizio presso detto Istituto previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo.

Art. 11.

L'Istituto nazionale della nutrizione continua a svolgere la propria attività scientifica in coordinamento con quella del Consiglio nazionale delle ricerche, e conserva i beni mobili e le apparecchiature scientifiche ricevuti in dotazione dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti patrimoniali tra l'Istituto e il Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 12.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 290 milioni, a decorrere dall'esercizio 1962-63, a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Per le spese di prima organizzazione dell'Istituto è autorizzata la concessione a favore dello stesso di un contributo straordinario di lire 200.500.000 nell'esercizio 1962-1963.

I contributi di cui ai precedenti commi sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della alimentazione.

Art. 13.

Dalle disponibilità del fondo ex Sepral saranno prelevate, per affluire ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, lire 490.500.000 nell'esercizio 1962-63 e lire 290 milioni nell'esercizio 1963-64.

Art. 14.

All'onere di lire 490.500.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 sarà provveduto con i proventi di pari importo di cui al precedente articolo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUMOR — TREMELLONI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 26 febbraio 1963, n. 259.

Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonchè condizioni di rilascio di certificati di importazione e di esportazione di cereali e loro derivati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il grano tenero (v. d. ex 10.01), per la farina di frumento (v. d. ex 11.01-A), per le semole ed i semolini di frumento (v. d. ex 11.02-A-I), esportati verso Paesi non comunitari, in luogo del rimborso di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, può essere accordata, a richiesta degli interessati, l'importazione, in esenzione da prelievo, di una quantità di grano nelle misure e nei termini stabiliti dai regolamenti e dalle decisioni adottati dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

L'importazione di cui al precedente comma è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero, alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.

Art. 2.

Fino al 30 settembre 1963 è consentita la importazione di frumento, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo articolo 3, e dei prodotti da forno, esportati dal 30 luglio 1962 fino al 30 giugno 1963.

Art. 3.

La quantità di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'articolo 2, è fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di 1ª classe, primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65 per cento e non superiore allo 0,85 per cento sul secco, ovvero per 100 chilogrammi di pasta all'uovo o di pasta glutinata, esportate.

La quantità di grano da ammettere all'importazione, col beneficio del citato articolo 2, per i prodotti da forno è rispettivamente di chilogrammi 180 di grano tenero e di chilogrammi 185 di grano duro per ogni 100 chilogrammi di farina o di semola e semolino, contenuti nei prodotti stessi.

Art. 4.

L'importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente articolo 2, esportati verso i Paesi membri della Comunità Economica Europea è subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento, da corrispondersi secondo i criteri stabiliti dalle decisioni comunitarie del 28 giugno 1960 e del 25 giugno 1962, nella misura vigente alla data dell'esportazione dei prodotti stessi.

Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile è costituita dal valore del grano, accertato all'atto della sua importazione, in conformità dell'articolo 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

Art. 5.

Non sono ammesse ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge le merci esportate nei depositi franchi e nei punti franchi.

Art. 6.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, sono sostituiti dai seguenti

« Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione dei prodotti compresi nell'articolo 1 del regolamento n. 19, adottato dal Consiglio dei ministri della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione entro il termine di validità del certificato stesso.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonchè per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per l'industria e il commercio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1963

SEGNI

Fanfani — Trabucchi — Piccioni — Tremelloni — La Malfa — Rumor — Colombo — Preti

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

LEGGE 27 febbraio 1963, n. 260.

Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza di malattia, secondo le norme e modalità stabilite dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, semprechè agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi, purchè conviventi ed a carico, indicati all'articolo 5, secondo e terzo comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e che non siano a carico di altre unità attive dell'azienda.

Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Art. 2.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.

Art. 3.

L'esercente attività artigiana che abbia diritto, quale titolare di pensione, all'assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali, ovvero dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha facoltà di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge.

In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, la Cassa mutua di malattia è tenuta a versare al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati i contributi relativi all'esercente attività artigiana che ha esercitato l'opzione.

Il criterio previsto dai precedenti commi si applica anche nei confronti dei familiari indicati all'articolo 1, secondo comma, della presente legge.

Art. 4.

L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 1 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge ed è commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto alla assicurazione malattia.

A tale onere si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'articolo 23, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive variazioni, sino all'importo massimo di lire ottanta milioni;

b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun artigiano iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dalla Assemblea della Cassa stessa.

In sede di ripartizione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 23, lettera *b*), della legge

29 dicembre 1956, n. 1533, tra le singole Province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani terrà conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, nonchè del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue malattia per artigiani approvato dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Per l'esercizio finanziario 1962-63 all'onere previsto dalla lettera *a*) del precedente articolo 4, provvederà la Federazione nazionale delle Casse mutue artigiane col proprio Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 7.

La erogazione della assistenza di malattia di cui all'articolo 1 avrà inizio dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sassari, addì 27 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 261.
Fondazione « Guglielmo Marconi » con sede in Bologna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Fondazione « Guglielmo Marconi » è retta e amministrata da un Consiglio direttivo costituito dai seguenti membri:

1) il presidente, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione;

2) il rettore dell'Università di Bologna;

3) tre rappresentanti designati dal Ministro per la pubblica istruzione dei quali due scelti tra insigni personalità della scienza e della letteratura italiana;

4) un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

5) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

6) un rappresentante del Consiglio comunale di Bologna;

7) un rappresentante del Consiglio provinciale di Bologna;

8) due rappresentanti di Enti che si siano resi benemeriti della Fondazione.

Il Consiglio direttivo dura in carica un quinquennio e i suoi membri possono essere confermati.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per essere valide, debbono essere adottate con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.

I membri del Consiglio direttivo, non residenti in Bologna e che partecipino alle sue riunioni, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Art. 2.

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario della Fondazione coincidono, rispettivamente, con l'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario dello Stato.

Il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo della Fondazione vengono deliberati dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il riscontro della gestione della Fondazione è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redigendo su di essi apposite relazioni e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Fondazione.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 4.

Le norme per il funzionamento della Fondazione saranno stabilite con uno statuto che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

A favore della Fondazione è concesso per il suo funzionamento un contributo annuo di lire 5 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere del contributo relativo all'esercizio 1961-62 si provvede con un'aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per il detto esercizio; a quello afferente allo esercizio 1962-63, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 262.

Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Istituzione e funzionamento dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e Licei artistici, delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

Art. 1.

I Conservatori di musica, le Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, l'Accademia nazionale d'arte drammatica e l'Accademia nazionale di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Essi sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità sono istituiti i Licei artistici non annessi alle Accademie di belle arti.

Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante e gli insegnamenti da conferire per incarico nonchè i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva che sono portati in aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali previsto dalla tabella *A* annessa alla presente legge, del personale amministrativo di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario.

Il numero dei corsi degli Istituti previsti dal presente articolo e il numero dei posti del personale direttivo e insegnante e del personale non insegnante, nonchè il numero degli insegnamenti da conferire per incarico sono stabiliti prima dell'inizio di ogni anno scolastico, nei limiti delle disponibilità dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con le modalità di cui al precedente comma possono essere istituite in Comuni diversi da quelli in cui ha sede l'Istituto, sezioni distaccate con uno o più corsi e, per i Conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore.

Con le stesse modalità, le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi « I. Cavazza » di Bologna, « D. Martuscelli » di Napoli, « S. Alessio » di Roma, « Istituto per ciechi » di Milano, « Configliachi » di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fisserà le modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonchè le norme concernenti il numero dei corsi e l'inquadramento in ruolo del personale insegnante e non insegnante.

La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli insegnamenti di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, insegnante e non insegnante, degli Istituti sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Le spese per il funzionamento degli Istituti sono iscritte nel bilancio degli Istituti stessi e trovano copertura nel contributo di cui al secondo comma del presente articolo e nelle altre entrate di bilancio.

Art. 2.

Ciascuno degli Istituti di cui all'articolo 1 è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente e dai seguenti altri membri:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) il direttore dell'Istituto;

c) due insegnanti dell'Istituto, designati dal Collegio dei professori.

Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto.

E' chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dei Conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell'Istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.

Segretario del Consiglio è il funzionario amministrativo di grado più elevato.

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del Consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

In deroga a quanto è previsto dal presente articolo, i Consigli di amministrazione dei Conservatori di musica di Roma e Napoli conservano la loro attuale costi-

tuzione; di ciascuno di essi fanno altresì parte due insegnanti dell'Istituto designati dai rispettivi Collegi dei professori.

Del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel Comune.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'attuale costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera il bilancio di previsione dell'Istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonchè il conto consuntivo;

2) delibera le spese d'importo superiore a lire centomila a carico del bilancio dell'Istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente dal presidente del Consiglio di amministrazione, con propri provvedimenti;

3) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'Istituto;

4) provvede, secondo le modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, alla nomina del personale incaricato e supplente per coprire gli insegnamenti nonchè i posti di assistenti, di accompagnatori al pianoforte e di pianisti accompagnatori previsti dall'organico e non assegnati a personale di ruolo.

Art. 4.

L'esercizio finanziario degli Istituti ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

I bilanci di previsione degli Istituti debbono essere deliberati entro il mese di luglio precedente l'inizio dell'esercizio finanziario e trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, entro venti giorni dalla avvenuta deliberazione.

I conti consuntivi sono deliberati entro i tre mesi successivi alla fine dell'esercizio cui si riferiscono ed inviati entro 20 giorni dalla delibera, al Ministero della pubblica istruzione, il quale li trasmette — per tramite della competente Ragioneria centrale — alla Corte dei conti per l'esame e il rilascio della dichiarazione di regolarità.

Per la gestione autonoma degli Istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli Istituti e firmati nei modi di cui al seguente articolo 7.

Gli Istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento.

Art. 5.

All'andamento didattico, artistico e disciplinare di ciascuno Istituto sovraintende un direttore che attua, per quanto di sua competenza, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell'Istituto direttamente al Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO II

Carriera e ruoli del personale amministrativo

Art. 6.

Le carriere del personale amministrativo delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza sono distinte come segue:

a) carriera direttiva (personale dei servizi amministrativi);

b) carriera di concetto (economi);

c) carriera esecutiva (addetti di segreteria);

d) carriera del personale ausiliario (bidelli).

Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento della carriera direttiva, di cui all'annesa tabella *A*, restano disciplinati dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

I posti recati in aumento dalla predetta tabella *A* nella qualifica di direttore amministrativo riassorbono altrettanti posti in soprannumero a norma della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono stabiliti dalle allegate tabelle *B*, *C* e *D*. Ai fini della progressione in tali carriere non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono » o una sanzione disciplinare più grave della censura, nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell'anzianità di servizio.

Nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva la promozione alle qualifiche di primo economo e di primo archivista può essere conseguita al compimento dell'anzianità di 11 anni di servizio nelle singole carriere, mediante esame di merito distinto.

All'esame di cui al comma precedente possono partecipare anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti, forniti della medesima anzianità maturata nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto. La loro nomina a primo economo e a primo archivista è, però, effettuata entro i limiti dei posti complessivamente disponibili nei rispettivi ruoli.

Art. 7.

A ogni Istituto sono assegnati non più di due impiegati della carriera direttiva dei quali l'impiegato di qualifica più elevata sovraintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del Consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'Istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell'Istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all'attuazione delle norme legislative

e regolamentari; compila i rapporti informativi concernenti il personale amministrativo e ausiliario che è posto alle sue dirette dipendenze.

Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'Istituto. Il rapporto informativo del direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell'Istituto, sentito il parere del presidente del Consiglio di amministrazione. Il capo dell'Ispettorato per l'istruzione artistica esprime il giudizio complessivo.

Art. 8.

L'impiegato della carriera direttiva che consegue la qualifica di direttore amministrativo continua nello espletamento delle mansioni previste dall'articolo precedente relativamente all'Istituto in cui è titolare e può essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica esistenti nella Provincia dove ha sede l'Istituto in cui è titolare e in Provincie limitrofe.

Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non più di due direttori amministrativi per l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degl Istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi stessi.

Art. 9.

Ad ogni Istituto è assegnato un economo il quale coadiuva il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e provvede ai pagamenti relativi alle piccole spese d'ufficio con l'apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del Consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell'Istituto, di cui assume la responsabilità in qualità di consegnatario.

Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni Istituto possono essere assegnati non più di cinque impiegati della carriera esecutiva.

Ad ogni Istituto sono assegnati sei impiegati della carriera ausiliaria, uno dei quali ha le mansioni di portiere. Quando il numero delle classi sia superiore a dodici, è assegnato un altro bidello per ogni ulteriore gruppo di due classi. All'Accademia nazionale di danza sono inoltre assegnati due impiegati della carriera predetta con mansioni di guardiano notturno; ad essi verrà corrisposta l'indennità di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 10.

I posti di qualifica iniziale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva sono conferiti mediante pubblico concorso per esami; quelli della carriera del personale ausiliario sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera direttiva è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche sociali e amministrative o in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime.

Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera di concetto è richiesto il possesso del diploma di ragioniere.

Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera esecutiva è richiesto il possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai concorsi a posti della carriera del personale ausiliario sono ammessi coloro che abbiano compiuto gli studi di istruzione elementare. Il 25 per cento dei posti del ruolo della carriera ausiliaria è riservato al personale femminile.

Alle esigenze funzionali connesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme delibera del Consiglio stesso, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Al personale incaricato compete una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di aspettativa o sospensione dal servizio del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha determinato l'incarico medesimo, e, comunque, all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo o al rientro in servizio del titolare sostituito.

E' fatto divieto di assumere o comunque mantenere in servizio personale non insegnante non di ruolo in eccedenza ai posti previsti negli organici. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 11.

Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Accademie di belle arti, Conservatori di musica e l'Accademia d'arte drammatica, nonchè presso l'Accademia nazionale di danza, è inquadrato nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle *B*, *C* e *D* annesse alla presente legge secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, valutata secondo quanto stabilito nel quarto comma del precedente articolo 6.

L'inquadramento del personale delle carriere di concetto ed esecutiva è subordinato all'esito favorevole di apposita ispezione, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

L'anzianità di servizio residua è utile ai fini del passaggio alla qualifica superiore e dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici di stipendio.

Il numero dei posti nella qualifica iniziale di ciascuna delle carriere di cui all'articolo 6, che può essere messo a concorso in applicazione degli articoli 7 e 9, è diminuito di tante unità quanti sono gli impiegati di ruolo speciale transitorio o di ruolo aggiunto in servizio.

Art. 12.

Nella prima applicazione della presente legge:

a) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale di ruolo della car-

riera esecutiva delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, il quale alla data di pubblicazione della presente legge, sia in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale oppure sia in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista.

Ai vincitori del concorso il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi ai fini della promozione alle qualifiche di economo aggiunto e di economo.

b) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale in servizio, alla data di pubblicazione della presente legge, negli istituti di cui alla precedente lettera *a*) che sia in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio nei predetti Istituti da almeno tre anni.

Non può essere ammesso al concorso il personale non di ruolo che abbia superato il 45° anno di età alla data suddetta.

L'esame speciale di cui alle lettere *a*) e *b*) consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel relativo bando di concorso.

Art. 13.

Al personale dei ruoli di cui al precedente articolo 6 si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme relative alla determinazione dei posti d'organico, di cui agli articoli 7 e 9, che avranno effetto dal 1° ottobre 1962.

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, valutata in lire 16.000.000 per l'esercizio 1961-1962, ed in lire 100.000.000 per gli esercizi successivi, si provvederà rispettivamente mediante utilizzazione di parte delle quote previste per l'istruzione artistica sui fondi destinati al finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 e a carico dei fondi stanziati dall'articolo 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *A*

CARRIERA DIRETTIVA
PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	Qualifica	Organico
580	Direttore amministrativo	5
500	Direttore di segreteria di 1ª classe	10
402	Direttore di segreteria di 2ª classe	
325	Consigliere di 1ª classe	30
271	Consigliere di 2ª classe	
229	Consigliere di 3ª classe	

TABELLA *B*

CARRIERA DI CONCETTO — ECONOMI

Coefficiente	Qualifica	Carriera
202	Vice economo	
229	Economo aggiunto	Dopo quattro anni di servizio nella carriera.
271	Economo	Dopo sette anni.
325	Primo economo	Dopo tredici anni.
402	Economo principale	Dopo sette anni di servizio nella qualifica precedente.
500	Economo capo	Dopo tre anni di servizio nella qualifica precedente, con esame-colloquio limitato a quattro unità.

TABELLA *C*

CARRIERA ESECUTIVA
ADDETTI DI SEGRETERIA

Coefficiente	Qualifica	Carriera
180	Applicato	
202	Archivista	Dopo due anni di servizio nella carriera.
229	Primo archivista	Dopo tredici anni di di servizio nella carriera.
271	Archivista capo	Dopo otto anni di servizio nella qualifica precedente.

TABELLA *D*

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO
BIDELLI

Coefficiente	Qualifica	Carriera
159	Bidello	
173	Primo bidello	Dopo quattro anni di servizio.
180	Bidello capo	Dopo sei anni nella qualifica precedente.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1963.

Sostituzione di un membro designato del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, registro n. 9, rispettivamente fogli n. 377 e 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni e all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse ed alla Delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, n. 10343, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1961, al registro n. 23, foglio n. 332, con il quale, a decorrere dalla stessa data del decreto, il dott. ing. Vitantonio Lozupone è stato nominato membro del suddetto Consesso, quale esperto in rappresentanza delle Amministrazioni provinciali ed assegnato a tutte le sezioni del Consiglio stesso;

Considerato che, essendo stato eletto il predetto ingegnere Lozupone sindaco di Bari, si rende necessario sostituirlo in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici con altro esperto in rappresentanza delle Amministrazioni provinciali;

Vista la lettera 15 dicembre 1962, con cui l'Unione delle Provincie d'Italia ha designato, ai sensi dell'art. 1 lettera T) della legge 29 novembre 1957, n. 1208, una terna di nomi tra cui scegliere il rappresentante delle Amministrazioni provinciali;

Ritenuta l'opportunità di nominare in sostituzione del predetto ing. Lozupone, il dott. Nicola Signorello, compreso nella terna suddetta, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale esperto in rappresentanza delle Amministrazioni provinciali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor ing. Vitantonio Lozupone cessa di far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, in sua sostituzione, è nominato membro del predetto consesso, quale esperto in rappresentanza delle Amministrazioni privinciali, il dott. Nicola Signorello, con assegnazione a tutte le sezioni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 gennaio 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1963
Registro n. 8, foglio n. 24

(1591)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1963.

Nomina di un membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1953, con il quale il consigliere di Stato avv. Giacinto Artale venne nominato membro effettivo del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota 3 dicembre 1962, n. 945/Gab., con la quale il Presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del consigliere di Stato dott Mario Santoni Rugiu in sostituzione dell'avv. Giacinto Artale;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1963, il consigliere di Stato dott. Mario Santoni Rugiu è nominato membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del consigliere di Stato avv. Giacinto Artale, ed è collocato fuori del ruolo del personale della Magistratura del Consiglio di Stato.

Gli assegni fissi spettanti al dott. Santoni Rugiu faranno carico sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, Rubrica presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 8 del succitato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 42. — CESSARI

(1559)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1963.

Costituzione del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina dei componenti del Comitato centrale previsto dalla legge predetta;

Visto che ai sensi delle precitate disposizioni i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro devono essere scelti tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, dalle Organizzazioni cooperative, dai Consigli nazionali degli Ordini professionali interessati e dalle Amministrazioni competenti e interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alfredo Fragomeni è nominato presidente del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.

Art. 2.

Il Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori è costituito, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Zevi arch. Bruno, membro effettivo e Landriscina dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del bilancio;

Scaglione dott. Francesco Attilio, membro effettivo e Gaffi dott. Alberto, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Sanzo dott. Vito, membro effettivo e Rossi ingegner Giovanni, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Fenu dott. Giorgio, membro effettivo e Mazio ing. Mario, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Carloni dott. Carletto, membro effettivo e Cornelini dott. Bruno, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Capodaglio dott. Elio, De Blasio Giuseppe, Forni Arvedo, Grasso Ennio, Novaretti Franco, Ortolani Piervirgilio, Ravizza Stelvio e Rufino Luciano, membri effettivi; Corvini Giuseppe, Lucini Franco, Messere Alfredo, Picone Francesco, Poletti Aldo, Tarquinio Antonio, Terenzani dott. Ezio e Sanesi Tommaso, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Ciabattini avv. Raffaele, membro effettivo e Materozzi dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Carola cav. lav. dott. ing. Vincenzo, Franchini Valfré, Recchi dott. Franco e Vanzi ing. Ivo, membri effettivi; Pedote avv. Antonio, Tonelli dott. Enrico, Scipione dott. Tito e Zanchi avv. Amedeo, membri supplenti, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Greggio dott. ing. Gino, membro effettivo e Buono dott. ing. Giuseppe, membro supplente, liberi professionisti designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;

Cancellotti prof. dott. arch. Gino, membro effettivo e Giaccio prof. arch. Arnaldo, membro supplente, liberi professionisti designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;

Scognamiglio avv. Vincenzo, membro effettivo e Contenti dott. Luigi, membro supplente, in rappresentanza degli Istituti autonomi per le case popolari;

Chiarolanza on. prof. Raffaele, membro effettivo e Accardi avv. Tommaso, membro supplente, in rappresentanza dell'Ordine dei medici;

Briganti dott. Walter, De Cristofaro dott. Giovanni e Menghi avv. Vincenzo, membri effettivi; Mazzitelli dott. Luigi, Panosetti rag. Roberto e Wanderling dott. ing. Giuseppe, membri supplenti, in rappresentanza delle Organizzazioni cooperative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

(1668)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1963.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, ai sensi dell'art. 20 della legge predetta;

Visto che ai sensi delle precitate disposizioni i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro devono essere scelti tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, dalle Organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative, dai Consigli nazionali degli ordini professionali interessati e dalle Amministrazioni competenti e interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori è composto come segue:

Chilosi dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Chiatante ing. Ennio, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Rizza dott. Giambattista, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Andreini rag. Paolo, Monteforte avv. Ernesto e Tedeschi Franco, in rappresentanza dei lavoratori;

Boyer dott. ing. Alberto e Ferrari Francesco, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Marchini dott. Sergio e Mondini dott. Ermanno, in rappresentanza delle Organizzazioni cooperative;

Fiaccadori dott. Aldo, esperto in materie economiche;

Ingrami dott. ing. Mario, esperto in materia urbanistica per gli ingegneri;

Fagnoni prof. dott. arch. Raffaello, esperto in materia urbanistica per gli architetti;

Caserta avv. Nello, in rappresentanza degli Istituti autonomi per le case popolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

(1669)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1962.
Proroga al 31 dicembre 1963 dell'esenzione dal diritto fisso, istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia, Germania ovest e Lussemburgo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, e per esigenze dei traffici;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1960, registro n. 6 Finanze, foglio n. 221;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1961, registro n. 12 Finanze, foglio n. 315;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1962, registro n. 2 Finanze, foglio n. 388;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania ovest e dal Lussemburgo ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Belgio, Francia, Germania ovest e Lussemburgo, sono esenti, per esigenze dei traffici, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, fino al 31 dicembre 1963.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per le finanze
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 333

(1658)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1962.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 2 aprile 1962 e 30 giugno 1962, registrati alla Corte dei Conti rispettivamente il 28 maggio 1962, registro 15, foglio n. 30 e il 14 settembre 1962, registro n. 25, foglio n. 8;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 15 novembre 1962;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Ananas, per la preparazione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 13 gennaio 1963)	Decreto ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962)	14 gennaio 1963	13 luglio 1963
2. Apparecchi da registrazione, per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 gennaio 1963)	Decreto ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962)	7 gennaio 1963	6 luglio 1963
3. Bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, insaccati, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino al 7 gennaio 1963)	Decreto ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962)	8 gennaio 1963	7 luglio 1963
4. Colimicina metasulfonato e colimicina solfato, da sottoporre a controlli vari ed a eventuale depurazione (con validità fino al 19 gennaio 1963)	Decreto ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962)	20 gennaio 1963	19 luglio 1963
5. Fusti di ferro contenenti olii greggi genuini di oliva, da purificare in regime di temporanea importazione, per essere vuotati e riesportati, vuoti o pieni, quand'anche non sussista la clausola della restituzione al mittente (con validità fino al 17 gennaio 1963)	Decreto ministeriale 2 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 17 luglio 1962)	18 gennaio 1963	17 luglio 1963
6. Heptacloro e malathion, per la fabbricazione di insetticidi domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 gennaio 1963)	Decreto ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962)	31 gennaio 1963	30 luglio 1963
7. Legno di faggio greggio e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 gennaio 1963)	Decreto ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962)	28 gennaio 1963	27 luglio 1963
8. Olio di semi, per essere impiegato nella produzione della maionese (con validità fino al 9 gennaio 1963)	Decreto ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962)	10 gennaio 1963	9 luglio 1963
9. Polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante), per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli (con validità fino al 3 gennaio 1963)	Decreto ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962)	4 gennaio 1963	3 luglio 1963
10. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di ferro stagnata (con validità fino al 1° gennaio 1963)	Decreto ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962)	2 gennaio 1963	1 luglio 1963
11. Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 220 gr. il metro quadrato, per essere apparecchiati, tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 19 gennaio 1963)	Decreto ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962)	20 gennaio 1963	19 luglio 1963
12. Tubi di vetro per lampade fluorescenti, per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo (con validità fino al 19 gennaio 1963)	Decreto ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962)	20 gennaio 1963	19 luglio 1963
13. Xilolo raffinato, per la fabbricazione di insetticidi, per l'agricoltura e per la disinfestazione di comunità, di aggregati urbani, ecc. (con validità fino al 30 gennaio 1963)	Decreto ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962)	31 gennaio 1963	30 luglio 1963

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 169. — BAJOCCHI

(1506)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1963.

Autorizzazione al comune di Como a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di tutti gli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la istanza 28 aprile 1962, del sindaco di Como;

Viste le deliberazioni consiliari 6 luglio 1961 e 11 aprile 1962, del Comune medesimo;

Viste le decisioni 18 agosto 1961 e 27 aprile 1962, della Giunta provinciale amministrativa, approvanti le anzidette deliberazioni del comune di Como relative alla assunzione di un mutuo di L. 550.000.000, al tasso annuo di interessi del 5,50%, con la Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di un Palazzo di giustizia;

Visti il progetto di massima, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Visto l'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ravvisata la necessità di costruire in Como un nuovo edificio da destinare a sede di tutti gli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di tutti gli uffici giudiziari, secondo il progetto di massima presentato ed approvato, a firma degli architetti Buzzi-Ceriani, Rigoli, Allevi e dello ingegnere Manoukian, il comune di Como è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 550.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Como un contributo straordinario, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 38.073.000 annue e per la durata di anni venti, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo contenente apposita clausola di cessione, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Como, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2, con decorrenza dall'anno in cui avrà inizio l'ammortamento ed entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per al registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1963
Registro n. 22, foglio n. 101

(1520)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale dei trasporti interni industriali e dell'organizzazione aziendale - Mostra nazionale dei servizi pubblici urbani », in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale dei trasporti interni industriali e dell'organizzazione aziendale - Mostra nazionale dei servizi pubblici urbani » che avrà luogo a Padova dal 14 al 20 ottobre 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 marzo 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1467)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.

Revoca della registrazione di presidio medico-chirurgico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 giugno 1958, col quale venne registrato a tutti gli effetti di legge al n. 2394, il presidio medico-chirurgico denominato « Desogen solido » della ditta I. R. Geigy S. A., con sede in Basilea (Svizzera) rappresentata in Italia dalla Geigy S. A., con sede in Milano, preparato negli stabilimenti di Basilea;

Vista la dichiarazione in data 4 gennaio 1963, con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio medico-chirurgico suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato: « Desogen solido » della ditta I. R. Geigy S. A. di Basilea rappresentata in Italia dalla Geigy S. A., con sede in Milano, via Piranesi n. 44, già preparato nelle officine della I. R. Geigy in Basilea (Svizzera) e registrato al n. 2394.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(1598)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo, con sede in Tromello (Pavia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 3-4 ottobre 1962 alla Società cooperativa di consumo, con sede in Tromello (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo, con sede in Tromello (Pavia), costituita per rogito Baruffaldi del 28 febbraio 1908, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Angelo Zega ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(1594)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1963.

Costituzione della Deputazione della Borsa-valori di Palermo per l'anno 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse-valori e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse-valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse-valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, riguardante la istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse-valori;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Deputazione della Borsa-valori di Palermo per l'anno 1963;

Viste le relative designazioni dell'Istituto di emissione e della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo;

Decreta:

La deputazione della Borsa-valori di Palermo per l'anno 1963, è così costituita:

Deputati effettivi:

Serio rag. Filippo, delegato governativo, direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Orlando dott. Carlo, Pravatà rag. Giovanni e Rivosecchi dott. Mario per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Corona dott. Franco, per l'Istituto di emissione;

Masella rag. Giuseppe e De Simone prof. Vincenzo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(1549)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1963.
Declassificazione di una strada provinciale in provincia di Taranto e classificazione di due tratti della strada declassificata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che con regio decreto 1° marzo 1903, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 in data 26 marzo 1903, venne classificata provinciale la strada « Taranto-Cave Sotto Statte » della lunghezza di km. 4+916;

Vista la deliberazione 9 gennaio 1962, n. 9, con la quale l'Amministrazione provinciale di Taranto, considerato che il tratto intermedio della strada suddetta compreso tra le progressive 0+616 e 3+650 è stato, in seguito alla creazione del Quarto centro siderurgico, sottratto all'uso pubblico, ha chiesto la declassificazione dei due tratti residui;

Visto il voto n. 2055 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 9 ottobre 1962, con il quale detto consesso ha riconosciuto che i due tratti di strada da Taranto al Centro siderurgico e dal Centro siderurgico a Cave Sotto Statte hanno perduto le caratteristiche di strada provinciale ed hanno acquisito quelle di strade comunali contemplate dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Art. 1

La strada « Taranto-Cave Sotto Statte » della lunghezza di km. 4+916 cessa di appartenere al novero delle strade provinciali.

Art. 2.

Le due strade:

da Taranto al Centro siderurgico, lunga chilometri 0+616;

dal Centro siderurgico a Cave Sotto Statte, lunga km. 1+266 vengono classificate comunali ed iscritte nell'elenco del comune di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1963

Il Ministro: SULLO

(1592)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1963.
Sostituzione di un membro esperto in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua di malattia degli artigiani di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 lettera *b*) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Terni in sostituzione del dott. Remo Nannetti dimissionario;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Il sig. Guido Bria è nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Terni in sostituzione del dott. Remo Nannetti.

Roma, addì 13 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(1595)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1963.
Costituzione del Collegio dei sindaci della Gestione case per lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina dei componenti il Collegio dei sindaci della Gestione case per lavoratori, ai sensi dell'art. 20 della legge precitata;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci della Gestione case per lavoratori è composto dai seguenti membri:

Posteraro dott. Gabriele, membro effettivo, presidente e Sicardi dott. Adalberto, membro supplente, designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Cammarella dott. Ilio, membro effettivo e Di Salvo dott. Franco, membro supplente, designati dal Ministro per il tesoro;

D'Alessandro dott. Corrado, membro effettivo e Cordeschi dott. Francesco, membro supplente, designati dal Ministro per i lavori pubblici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

(1670)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 47-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 47-Roma », della ditta Canocchi Ruggero di Spaziani Gino, con sede in Roma, via di Pietra n. 84.

(1473)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 118-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il marchio di identificazione per i metalli predetti, contrassegnato col numero « 118-GE », della ditta Grossi G. B., con sede in Genova, via S. Luca n. 1/13.

(1474)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Paolo Martini, nato ad Udine il 27 febbraio 1928, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Bologna il 23 luglio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(1552)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1963, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 96, è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse, il ricorso straordinario prodotto da Bertaglia Armando ed altri, avverso deliberazione n. 22, del 27 novembre 1959, con la quale il Consiglio comunale di Donada (Rovigo) ha approvato la costruzione di una nuova strada di collegamento dal Bacino Pioppa a Taglio di Donada.

(1522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 21 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	620,95	620,87	620,975	620,96	620,97	620,98	620,95	620,97	620,93
$ Can.	575,74	575,60	576 —	575,75	575 —	575,78	575 —	575,70	575,50	575,50
Fr. Sv.	143,52	143,54	143,50	143,545	143,36	143,54	143,54	143,50	143,55	143,56
Kr. D.	90,02	90,03	90,03	90,02	89,95	90,03	90,01	90 —	90,04	90,04
Kr. N.	86,94	86,95	86,95	86,92	86,95	86,95	86,925	86,90	86,94	86,95
Kr. Sv.	119,69	119,60	119,63	119,615	119,60	119,64	119,59	119,65	119,64	119,65
Fol.	172,84	172,80	172,84	172,8375	172,75	172,80	172,83	172,80	172,81	172,85
Fr. B.	12,44	12,446	12,4475	12,4480	12,445	12,45	12,447	12,45	12,44	12,45
Franco francese	126,74	126,735	126,73	126,73	126,70	126,63	126,735	126,70	126,73	126,73
Lst.	1739,26	1738,80	1739,30	1739,075	1739,125	1739,64	1739 —	1739,30	1739,57	1739 —
Dm. occ.	155,46	155,44	155,445	155,4775	155,35	155,41	155,4675	155,45	155,43	155,45
Scell. Austr.	24,04	24,045	24,04	24,03875	24 —	24,04	24,0387	24,04	24,04	24,04
Escudo Port.	21,69	21,69	21,68	21,70	21,70	21,69	21,6775	21,65	21,70	21,70

Media dei titoli del 21 marzo 1963

Rendita 5 % 1935	116,05
Redimibile 3,50 % 1934	93,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1963

1 Dollaro USA	620,977
1 Dollaro canadese	575,875
1 Franco svizzero	143,542
1 Corona danese	90,015
1 Corona norvegese	86,922
1 Corona svedese	119,602
1 Fiorino olandese	172,834
1 Franco belga	12,447
1 Franco francese	126,732
1 Lira sterlina	173,9037
1 Marco germanico	155,472
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,689

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 22 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,97	620,95	620,92	620,98	620,96	620,98	620,95	620,95	620,97	620,98
$ Can.	575,86	575,80	576 —	575,80	575 —	575,87	575,70	575,70	575,75	575,80
Fr. Sv.	143,54	143,55	143,52	143,53	143,53	143,54	143,54	143,50	143,54	143,50
Kr. D.	90,02	90 —	90,01	90,01	89,95	90,01	89,99	90 —	90,02	90 —
Kr. N.	86,93	86,91	86,95	86,93	86,95	86,92	86,93	86,90	86,92	86,90
Kr. Sv.	119,62	119,58	119,62	119,59	119,60	119,60	119,575	119,60	119,61	119,60
Fol.	172,81	172,79	172,84	172,835	172,75	172,93	172,84	172,80	172,83	172,80
Fr. B.	12,44	12,447	12,4425	12,4490	12,445	12,45	12,4475	12,45	12,44	12,45
Franco francese	126,73	126,735	126,74	126,73	126,70	126,73	126,72	126,70	126,73	126,72
Lst	1739,33	1738,75	1738,80	1739 —	1739,125	1739,04	1738,75	1739,10	1739,07	1738,75
Dm. occ.	155,44	155,51	155,50	155,465	155,35	155,47	155,465	155,95	155,47	155,48
Scell. Austr.	24,04	24,045	24,04	24,04	24 —	24,04	24,0375	24,04	24,03	24,04
Escudo Port.	21,69	21,69	21,68	21,70	21,70	21,69	21,6775	21,65	21,70	21,69

Media dei titoli del 22 marzo 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	116,025
Redimibile 3,50 % 1934	93,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,535
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,60
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	102,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,965
1 Dollaro canadese	575,75
1 Franco svizzero	143,535
1 Corona danese	90 —
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese	119,582
1 Fiorino olandese	172,837
1 Franco belga	12,448
1 Franco francese	126,725
1 Lira sterlina	1738,875
1 Marco germanico	155,465
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,689

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Quadri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1963, registro n. 7 Interno, foglio n. 365, l'Amministrazione comunale di Quadri (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.228.406, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1689)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1963, registro n. 7 Interno, foglio n. 363, l'Amministrazione comunale di San Giorgio Albanese (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1690)

Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1963, registro n. 7 Interno, foglio n. 362, l'Amministrazione comunale di Salza Irpina (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 928.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1691)

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1963, registro n. 7 Interno, foglio n. 360, l'Amministrazione comunale di Quindici (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 724.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1692)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1963, registro n. 7 Interno, foglio n. 364, l'Amministrazione comunale di Mongrassano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1693)

Autorizzazione al comune di Paternopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1963, registro n. 7 Interno, foglio n. 361, l'Amministrazione comunale di Paternopoli (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 923.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1694)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1962 registro n. 30 Finanze, foglio n. 374, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 26 marzo 1959 dal direttore di 1ª classe di dogana Manfredi Ernesto, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e imposte indirette, con il quale venne disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dal 1° febbraio 1958, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(1521)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 febbraio 1963 i poteri conferiti al dott. professore Gennaro Torre, commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona, sono stati prorogati dal 28 febbraio al 28 giugno 1963.

(1527)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nell'« Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 % trentacinquennale 5 % trentennale 5 % trentacinquennale - 5,50 % trentennale 6 % trentennale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 14 marzo 1963, a pagina 1356, 1ª colonna, 4ª riga, in luogo di « n. 2086 titoli di L. *12.000* », leggasi « n. 2086 titoli di L. *12.500* ».

(1712)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli degli aspiranti ai posti di operaio in prova di terza e quarta categoria nel ruolo del Ministero delle partecipazioni statali, di cui ai concorsi indetti con decreto ministeriale 10 settembre 1962.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1962, registro n. 3, foglio n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1962, con il quale sono stati indetti, tra gli altri, i concorsi a posti di operaio in prova nelle categorie terza (comuni) e quarta (manovali) nel ruolo del Ministero delle partecipazioni statali, con le qualifiche di mestiere specificate nel citato decreto;

Ritenuto che per quanto concerne i concorsi per la nomina ai posti di operaio di terza e quarta categoria, i concorsi stessi, a norma dell'art. 5 della citata legge n. 90/1961, devono essere effettuati a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti;

Ritenuto che la legge vigente n. 90/1961, la precedente legge 26 febbraio 1952, n. 67, le norme del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, non stabiliscono da quale organo debba essere effettuata la valutazione comparativa prevista per l'espletamento dei concorsi predetti, nè come tale organo debba essere costituito;

Ritenuto che, trattandosi di concorso pubblico per la ammissione a posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, occorra far ricorso alle norme dettate per concorsi analoghi e, nella specie, a quelle per l'ammissione alle carriere del personale ausiliario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 10 settembre 1962, con il quale sono stati indetti i concorsi predetti;

Considerata la necessità di provvedere ai fini dello espletamento dei concorsi alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di cui alle premesse, per la valutazione dei titoli degli aspiranti ai posti di terza e quarta categoria, è composta come segue:

Presidente:

Cassella dott. Gennaro, ispettore generale del Ministero delle partecipazioni statali, capo del Servizio per gli affari amministrativi e per il personale.

Membri:

Diamare dott. Antonio, direttore di divisione nel Ministero delle partecipazioni statali;

Zanola dott. Vittorio, direttore di divisione nel Ministero delle partecipazioni statali;

Fiumara dott. Antonino, direttore di divisione nel Ministero delle partecipazioni statali;

Cavalcanti dott. Giuseppe, direttore di sezione nel Ministero delle partecipazioni statali.

Segretario:

Di Giulio dott. Antonio, consigliere di 1ª classe nel Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, ed al segretario della Commissione di cui all'art. 1, spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in relazione, ove ne ricorresse il caso, all'art. 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

La spesa relativa farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, per lo esercizio finanziario 1962-1963, con imputazione al capitolo 18.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1963

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1963
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 91. — Viola

(1613)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Assunzione di cinquecento candidati riusciti idonei oltre i vincitori del concorso a cinquecento posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1962.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui alla legge n. 425, del 26 marzo 1958;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Vista la legge 4 dicembre 1961, n. 1256, concernente le determinazioni delle nuove piante organiche del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1961, n. 3785, 30 giugno 1962, n. 4856 e 26 luglio 1962, n. 603 con i quali sono state autorizzate le assunzioni dei vincitori e di ulteriori aliquote di idonei del concorso a cinquecento posti di aiuto macchinista in prova indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1960, n. 3748;

Considerata la perdurante necessità di assumere nuovo personale di macchina per il servizio dei treni, a copertura di posti vacanti, e che sussiste la possibilità di assumere altri idonei attingendo dalle graduatorie del concorso pubblico sopra citato;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale n.P.2.1.1.204/184377 del 13 dicembre 1962;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere previo accertamento dei prescritti requisiti per l'ammissione in impiego e con l'osservanza delle norme in materia di precedenze e preferenze nell'assunzione, secondo l'ordine delle graduatorie compartimentali, una ulteriore aliquota di cinquecento candidati risultati idonei nel concorso pubblico citato nelle premesse da ripartire come appresso e con decorrenza giuridica 15 febbraio 1963:

Compartimento di:

Torino	n. 105		Firenze	n. 30
Genova	» 65		Roma	» 60
Milano	» 105		Ancona	» 30
Verona	» 25		Napoli	» 30
Trieste	» 25		Reggio Calabria	» 25

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1963

Il Ministro: Mattarella

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1963
Registro n. 45 bilancio Trasporti, foglio n. 261. — Bonomi

(1612)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a trentatre posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. (Decreto ministeriale 13 marzo 1961).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 9 marzo 1963 il decreto ministeriale 5 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1963, registro n. 4 Finanze, foglio n. 192, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a trentatre posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 15 luglio 1961.

(1583)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3877, del 9 giugno 1962, con cui veniva bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Bari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Bari e del Comune interessato;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse nelle persone dei signori:

Presidente:

Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Caronna dott. Caio Mario, medico provinciale;

Petragnani dott. prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Catania;

Dell'Acqua dott. prof. Giovanni, docente in clinica medica generale e terapia medica;

Boffa dott. prof. Ugo, ufficiale sanitario di Venezia.

Il dott. Donato Ressa, funzionario di prefettura, espleterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le prove di esami avranno luogo in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio provinciale sanitario di Bari e del Comune interessato.

Bari, addì 12 marzo 1963

Il medico provinciale: Caronna

(1706)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.